

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**  
**( ORDINANZA TAR LAZIO, SEZ. III-BIS, 7.11.2019, N. 7231)**  
**NELL'AMBITO DEL RICORSO N. 11427/2019 R.G. - SPOGLI - M.I.U.R.**  
**ED ALTRI.**

\* \* \*

Il sottoscritto Avv. Francesco A. De Matteis (C.F. DMTFNC63S30A281D), in qualità di co-difensore insieme all'Avv. Marcello Cardi (C.F. RDMCL63R18D708M) della Dott.ssa **CINZIA SPOGLI** (C.F. SPGCNZ66L41G478D), nata a Perugia (PG) il 1°.7.1966 ed ivi residente in Via Girolamo Tilli n. 64, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marcello Cardi in Roma, Viale B. Buozzi n. 51, nel giudizio pendente innanzi al **TAR Lazio, Sez. III-bis, ed iscritto al n. 11427/2019 R.G.**, promosso per l'annullamento degli atti, meglio specificati nel presente avviso, relativi al corso-concorso nazionale per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il reclutamento di Dirigenti Scolastici, in esecuzione dell' **ordinanza del TAR Lazio, Sez. III-bis, n. 7231/2019, pubblicata in data 7 novembre 2019,**

**ESPONE**

1. **AUTORITA' GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DEL REGISTRO GENERALE ATTRIBUITO AL GIUDIZIO DE QUO.**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza-bis, ricorso R.G. n. 11427/2019.

2. **PARTI DEL GIUDIZIO.**

- **Ricorrente:** Dott.ssa Cinzia Spogli (C.F. SPGCNZ66L41G478D), nata a Perugia (PG) il 1.7.1966 ed ivi residente in Via Girolamo Tilli n. 64, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Marcello Cardi (C.F. CRDMCL63R18D708M) e Francesco A. De Matteis (C.F.

DMTFNC63S30A281D), elettivamente domiciliata presso il primo dei quali (Avv. Marcello Cardì) in Roma, Viale B. Buoizzi n. 51.

- **Amministrazione resistente:** Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, presso la quale è domiciliato *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12.

- **E nei confronti di:** Dott.ssa Morena Passeri, Dott.ssa Fabiana Cruciani, Dott.ssa Francesca Tantucci e del Dott. Michele Baldassarri, non costituiti in giudizio.

### 3. ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI.

Ricorso promosso *“per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, - del verbale n. 5 del 10.6.2019, limitatamente alla parte in cui con esso, nell’ambito del corso-concorso nazionale per titoli ed esami indetto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il reclutamento di Dirigenti Scolastici con decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, la Sottocommissione n. 6 - Campania ha assegnato alla ricorrente per la prova orale un punteggio (55,00/100,00) inferiore a quello minimo (70,00/100,00) prescritto ai fini del superamento della prova stessa e dell’inclusione nella graduatoria finale; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, inclusi gli allegati al verbale n. 5/2019 - ed, in special modo, la scheda descrittiva della prova orale sostenuta dalla ricorrente, allegata sub 2) al predetto verbale - ed ogni altro atto (compresi in parte qua quelli, di estremi e contenuto ignoti, con cui la Commissione del concorso e/o la Sottocommissione n. 6 hanno predisposto i quesiti in cui si è articolata la prova orale) cui si debba, direttamente e/o indirettamente, l’esito negativo di detta prova, e, nei limiti in cui interessa, la graduatoria generale nazionale per merito e titoli approvata con decreto del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e*

*Formazione n. 1205 del 1°.8.2019 e poi rettificata con decreto del medesimo Capo Dipartimento n. 1229 del 7.8.2019, unitamente ai decreti n. 1205/2019 e n. 1229/2019;*

*- solo in subordine e nella denegata ipotesi che le censure proposte in via principale non trovino accoglimento, del decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 2080 del 31.12.2018, recante l'istituzione delle Sottocommissioni, nella parte in cui nomina Componenti (effettivi e supplenti) soggetti in situazione d'incompatibilità, di ogni altro atto, di estremi e contenuto ignoti, recante provvedimenti e decisioni incidenti sulla composizione della Commissione e delle Sottocommissioni (inclusi i decreti di nomina dei Componenti in situazione d'incompatibilità e - se ed in quanto occorra - il decreto del Direttore del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione n. 1105 del 19.7.2019), unitamente a tutti gli atti assunti nel corso della seduta plenaria del 25.1.2019 o in altra sede, con i quali sono stati fissati i criteri valutativi, e tutti quelli successivamente intervenuti nel corso della procedura concorsuale, sino alla graduatoria generale nazionale per merito e titoli definitivamente approvata col decreto n. 1229/2019”.*

#### 4. INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI.

Tutti i candidati utilmente inseriti nella graduatoria di merito del corso-concorso nazionale per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il reclutamento di Dirigenti Scolastici così come risultanti dall'allegata graduatoria generale nazionale per merito e titoli rettificata da ultimo con decreto del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione n. 1229 del 7.8.2019.

#### 5. SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO.

**1° MOTIVO** (Violazione e/o errata applicazione e/o interpretazione degli artt. 10, 2° comma, lett. g), ed 11, 1° comma, D.M. 3.8.2017 n. 138, dell'art. 9, 2° comma, lett. a), e 6° comma, del bando, dei criteri dettati dal “*Quadro di*

*referimento della prova orale*” e dalle “*Indicazioni per lo svolgimento della prova orale*”. Violazione del principio di *par condicio*. Eccesso di potere per difetto e/o errata valutazione dei presupposti, disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà ed arbitrarietà manifeste).

Nel corso della prova orale, la Sottocommissione n. 6 ha sottoposto la ricorrente ad un quesito estratto a sorte, che - diversamente da quanto prescritto dalla disciplina concorsuale - verteva non su questioni di diritto penale sostanziale o su delitti in cui i minori rivestono il ruolo di vittime, ma su temi di diritto penale processuale (speciale) ed in cui i minori non sono soggetti lesi, ma autori della condotta criminosa.

**2° MOTIVO** (Violazione e/o errata applicazione e/o interpretazione dei criteri dettati dal “*Quadro di riferimento della prova orale*”, anche in relazione all’art. 9, 5° comma, del bando ed agli artt. 10, 1° comma, e 13, 1° comma, lett. c), D.M. 3.8.2017 n. 138. Eccesso di potere per difetto e/o errata valutazione dei presupposti, illogicità, contraddittorietà ed arbitrarietà manifeste).

Sempre durante la prova orale, la Sottocommissione n. 6 ha sottoposto alla ricorrente un caso pratico, incentrato anch’esso - in violazione dell’obbligo di pluridisciplinarietà codificato dalla disciplina concorsuale - su argomenti di diritto penale processuale.

**3° MOTIVO** (Violazione e/o errata applicazione e/o interpretazione dell’art. 9, 3° e 6° comma, del bando e dell’art. 13, 3° comma, D.M. 3.8.2017 n. 138, anche in relazione alle “*Indicazioni per lo svolgimento della prova orale*”. Violazione dei principi di *par condicio* e di autovincolo. Eccesso di potere per difetto e/o errata valutazione dei presupposti, disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà ed arbitrarietà manifeste).

Al contrario di quanto imposto dal bando e dal D.M. n. 138/2017, tutti i quesiti cui la ricorrente è stata sottoposta durante la prova orale non sono stati elaborati

dalla c.d. Commissione 0, da sola o con l'ausilio delle diverse Sottocommissioni, ma solo ed esclusivamente dalla Sottocommissione n. 6.

**4° MOTIVO** (Violazione e/o omessa applicazione e/o elusione dell'art. 12, 1° comma, D.P.R. 9.5.1994 n. 487. Violazione dei principi in materia. Eccesso di potere per illogicità ed arbitrarietà manifeste).

In occasione della predeterminazione dei quesiti, la Sottocommissione n. 6, oltre a far uso di un'autonomia ignota al bando ed al D.M. n. 138/2017, ha violato il principio di continuità tra predisposizione dei quesiti ed espletamento della prova orale ed, in particolare, la regola dettata dall'art. 12, 1° comma, D.P.R. n. 487/1994.

**5° MOTIVO** (Violazione e/o errata applicazione e/o interpretazione dei criteri dettati dal "*Quadro di riferimento della prova orale*" e dalle "*Indicazioni per lo svolgimento della prova orale*", anche in relazione all'art. 9, 5° comma, del bando ed all'art. 13, 1° comma, lett. c), D.M. 3.8.2017 n. 138. Violazione dei principi di *par condicio* e di autovincolo. Eccesso di potere per contraddittorietà ed arbitrarietà manifeste).

La Sottocommissione n. 6 ha anche disatteso le regole concorsuali sulla durata minima della prova orale - codificate dal bando e dal c.d. Quadro di riferimento -, sottoponendo la ricorrente ad una prova orale, che anziché almeno 45 minuti, è durata appena 25 minuti ca..

**6° MOTIVO** (Violazione e/o errata applicazione e/o interpretazione dell'art. 9, 6° comma, del bando e dei criteri dettati dalle "*Indicazioni per lo svolgimento della prova orale*", anche in relazione ai principi in materia di concorsi pubblici. Eccesso di potere per contraddittorietà ed arbitrarietà manifeste).

Violando le regole ed i principi in materia, ai fini della prova orale la Sottocommissione n. 6 ha anche omesso: 6.a) di predeterminare e rendere espliciti i criteri di scelta dei quesiti da sottoporre ad ogni candidato ai fini dell'estrazione a sorte; 6.b) di apprestare la benché minima cautela idonea da

assicurare la segretezza dei quesiti e la trasparenza della prova, sottoponendo ai candidati, inclusa la ricorrente, semplici foglietti piegati in quattro e depositi all'interno di cestini.

**7° MOTIVO** (In subordine. Violazione e/o errata applicazione e/o interpretazione dell'art. 16, 2° comma, lett. c), D.M. 3.8.2017 n. 138, dell'art. 35, 3° comma, lett. e), D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 9, 2° comma, D.P.R. 9.5.1994 n. 487. Violazione dei principi di trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di istruttoria).

Come statuito dal TAR Lazio, Sez. III-*bis*, con la sentenza n. 8655 del 2.7.2019 (oggetto di appello), tutte le operazioni concorsuali successive alla seduta plenaria del 25.1.2019 sono illegittime, poiché - come denunciato solo in subordine - a quella seduta hanno partecipato n. 3 soggetti, che - o per aver svolto attività formativa specifica nell'anno antecedente l'indizione del concorso o in quanto preposti ad un Organo politico elettivo - non potevano essere nominati o, comunque, partecipare ai lavori degli Organi valutativi.

\*

### **AVVISA**

I soggetti interessati che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Per opportuna conoscenza, si allega al presente avviso:

- 1) Testo integrale del ricorso della Dott.ssa Cinzia Spogli.
- 2) Ordinanza del Tar Lazio, Sez. III-*bis*, n. 7231/2019 del 7 novembre 2019.
- 3) Graduatoria generale nazionale per merito e titoli definitivamente approvata col decreto n. 1229/2019 del corso-concorso per il reclutamento di n. 2416 Dirigenti Scolastici.

- 4) Copia quietanza attestante l'avvenuto versamento dell'importo di € 100,00.

Perugia – Roma, 14 novembre 2019

Avv. Francesco A. De Matteis